



CITTÀ DI POTENZA

N. 70/2022 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO “POTENZA -FIDELIS ANDRIA ” DEL 23/12/2022

IL SINDACO

PREMESSO

che è prevista la disputa, nello stadio “A. Viviani” di questa città, dell'incontro di calcio "POTENZA-FIDELIS ANDRIA" valevole per il Campionato Lega Pro girone C, a partire dalle ore 14,30 del 23 dicembre p.v.;

CONSIDERATO

che, nell'area antistante l'ingresso dello stadio “A. Viviani”, è ubicato l'ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori, le cui merci esposte e l'utenza possono interferire con l'ingresso del pubblico nello stadio;

ACQUISITO

per le vie brevi, il Verbale del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) per lo stadio "A. Viviani" di Potenza del 20 dicembre u.s., che di seguito si riporta in stralcio “...si onera la Polizia Locale...dell'adozione della chiusura anticipata dell'attività commerciale, ...di rivendita di piante e fiori a partire dalle ore 11,00”;

RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza, per il giorno 23 dicembre 2022, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA-FIDELIS ANDRIA”, la chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio “A. Viviani”, dalle ore 11,00, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'esercizio entro la stessa ora, secondo le disposizioni del GOS;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- **è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio “A. Viviani”, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA-FIDELIS ANDRIA”, di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 11,00 di venerdì 23 dicembre 2022, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora e sino a due ore dopo l'ora di fine del predetto incontro.**
- **Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.**
- **Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD. "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", "SERVIZI ISTITUZIONALI -URP e Ufficio STAMPA".

L'U.D. POLIZIA LOCALE è incaricata dell'attività di controllo e vigilanza.

L'Ufficio Suap Attività Produttive dell'U.D. "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO" è incaricato di notificare il presente provvedimento via P.E.C. al commerciante su area privata con ingresso nell'area antistante lo stadio "A. Viviani".

Agli Agenti della Forza Pubblica, ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2022

Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive

dott.ssa Maria Teresa Laraia

*IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)*